



**PROCURAGENERALE**  
**della Corte di Cassazione**

**R.G. n. 24334/2013**

**IL PUBBLICO MINISTERO**

letti gli atti;

**PREMESSO**

che, con ricorso per regolamento necessario di competenza, *ex artt. 42 e 47 c.p.c.*, notificato il 23/10/2013, la Provincia di XX ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di XX del 23/9/2013, con cui si dichiarava la continenza del giudizio (R.G. 35646/2011) con quello pendente presso il Tribunale di XX (R.G. 14458/2012), fissando alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione della causa;

che, in particolare, con la suddetta ordinanza - nel giudizio instaurato dalla Curatela del Fallimento della Srl C., al fine di ottenere la condanna della suddetta Provincia al pagamento del compenso per le opere appaltate - si era ritenuta la continenza di tale giudizio con il giudizio avente ad oggetto l'insinuazione allo stato passivo fallimentare, in cui la committente invocava un controcredito nei confronti dell'appaltatrice;

che, con l'istanza di regolamento di competenza *de qua*, la Provincia di XX sostiene l'incompetenza del Tribunale di XX e, qualora dovesse applicarsi la connessione, la stessa dovrebbe operare in favore del Tribunale di XX in forza del principio della prevenzione;

che il Fallimento, al quale è stata ritualmente notificata l'istanza di regolamento di competenza, non ha svolto attività difensiva;

**OSSERVA**

L'istanza di regolamento di competenza appare infondata.

Il presente ricorso si articola in quattro motivi che, per la loro connessione, possono essere trattati unitariamente.

La Provincia, premessa la distinzione tra insinuazione tempestiva e tardiva al passivo fallimentare, sostiene che le due cause possono essere trattate disgiuntamente, ciascuna nella rispettiva sede e, qualora si dovesse ritenere, che debbano essere trattate congiuntamente e, quindi, si

optasse per la loro riunione, quest'ultima dovrebbe avvenire davanti al Tribunale di XX, in quanto giudice preventivamente adito.

Va, innanzitutto, puntualizzato che, oggetto del giudizio pendente davanti al Tribunale di XX, era la domanda di pagamento, da parte della Curatela del Fallimento della Srl C. nei confronti della Provincia di XX, del compenso per le opere appaltate dalla seconda alla prima, a cui aveva resistito la committente invocando l'esistenza di un maggior credito in conseguenza dei danni cagionati dall'inadempimento imputabile alla Società attrice, mentre, oggetto del giudizio davanti al Tribunale di XX, era l'insinuazione allo stato passivo proposta dalla medesima Provincia vantando lo stesso controcredito in capo ad essa committente, cui resisteva la Curatela eccependo in via riconvenzionale il pagamento del compenso dovuto all'appaltatrice.

Stando così le cose, va evidenziata la sostanziale identità del *thema decidendum* dei summenzionati procedimenti pendenti, atteso che entrambi risultavano volti a verificare l'*an* ed il *quantum* dei rispettivi crediti spettanti ai due contraenti correlati al medesimo contratto di appalto *inter partes*.

Nello specifico, in entrambi i giudizi, doveva discutersi in ordine alla legittimità delle riserve e della penale applicata dalla committente nonché dei danni provocati dall'appaltatrice, dal cui accertamento conseguiva la determinazione sia dell'eventuale credito spettante alla Curatela (oggetto della domanda principale nel giudizio davanti al Tribunale di XX e della riconvenzionale spiegata a XX), sia dell'eventuale credito spettante alla Provincia (oggetto dell'eccezione di compensazione sollevata nel giudizio davanti al giudice piemontese e della domanda principale avanzata in quello pendente nel capoluogo siciliano).

Può trovare, quindi, applicazione il principio affermato dai giudici di legittimità in una fattispecie analoga alla presente - v. Cass., sez. I, ord. n. 12995 del 6/9/2002 - in cui si è rilevato che la nozione di continenza di causa ai sensi dell'art. 39, comma 2, c.p.c. comprende anche quelle situazioni caratterizzate dalla pendenza di cause in cui le questioni dedotte con la domanda, ed anche con le eccezioni, anteriormente proposte, e da risolvere con efficacia di giudicato, costituiscano il necessario presupposto per la definizione del giudizio successivo, nel senso che tra le due cause sussiste un nesso di pregiudizialità logico-giuridica, come nel caso in cui le contrapposte domande concernano il riconoscimento e la tutela di diritti derivanti dallo stesso rapporto ed il loro esito dipenda dalla soluzione di una o più questioni comuni; sussiste, pertanto, continenza tra due giudizi, il primo dei quali promosso dalla Società committente per ottenere decreto ingiuntivo per il pagamento delle penali da ritardo nella consegna delle opere appaltate - decreto opposto dalla intimata, che abbia eccepito in via riconvenzionale il mancato guadagno per le opere appaltate e non fatte eseguire dalla stessa committente - ed il secondo dei quali promosso dalla Curatela del

Fallimento della Società appaltatrice per ottenere decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo residuo delle opere eseguite, decreto opposto dalla committente che abbia excepto la compensazione in forza dei crediti fatti valere nel giudizio preventivamente proposto.

Atteso, peraltro, che l'insinuazione tardiva al passivo, da parte della Provincia di XX, comportava l'efficacia extrafallimentare dell'accertamento del credito sotteso al termine del procedimento di verifica del medesimo passivo, sussisteva il rischio concreto che i giudicati, resi al termine dei giudizi di cui sopra, potessero entrare in conflitto.

Una volta ritenuta l'applicabilità del disposto di cui all'art. 39, comma 2, c.p.c. e, quindi, la necessità che le due cause dovessero essere trattate congiuntamente, l'impugnata ordinanza ha giustamente ritenuto che, malgrado la preventiva instaurazione del giudizio presso il Tribunale di XX, quest'ultimo fosse incompetente alla trattazione della causa successivamente instaurata, essendo dotato il Tribunale di XX, in quanto giudice fallimentare, di competenza funzionale inderogabile, non potendo, dunque, operare l'ordinario criterio della prevenzione.

Ne consegue che, in rigetto del ricorso di cui sopra, il giudizio, in forza dell'operante connessione, debba proseguire davanti al Tribunale di XX.

P.Q.M.

visto l'art. 380-ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, indichi il Tribunale di XX competente a giudicare sulle cause in oggetto, con le conseguenze di legge.

Roma, 18 marzo 2014

Il sostituto procuratore generale  
(Alberto Celeste)